|  |
| --- |
| **D.L. 30 aprile 2019,** [**n. 34**](http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ssckey=5af54b1721e49014f337bbd86488248d-770;log-ckey=%2412705853;cmd-doc=959125) **[c.d. "Decreto crescita 2019"].****(Gazz. Uff. n. 100 del 30 aprile 2019 Serie Generale)****(IN CORSO DI CONVERSIONE)**[**Capo IV**](http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ckey=%2412705853;log-ssckey=5af54b1721e49014f337bbd86488248d-770;cmd-doc=959161)**Art. 35.***Obblighi informativi erogazioni pubbliche*Entrata in vigore:**1 maggio 2019**  1. All'**articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124,** i commi da 125 a 129sono sostituiti dai seguenti:«125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui alsecondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghiportali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relativea sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura,non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva orisarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziarioprecedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cuiall'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presentecomma si applica:a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre2005, n. 206;c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieridi cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 delcodice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio edell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi asovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura,non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva orisarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio aisensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenutialla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primoperiodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entroil 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalitàliberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, suiportali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cuiai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degliimporti ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzioneaccessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agliobblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzioneintegrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presentecomma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato ilbeneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante ocompetente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, inquanto compatibile.125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi,contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis sianoamministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi dipubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad appositocapitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate aipertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazionioriginariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti erogantidi cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazionedi cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, lesomme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio delloStato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà eall'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28dicembre 2015, n. 208[(1)](http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-print=959164&aux-referrer=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3D5af54b1721e49014f337bbd86488248d-770%3Blog-ckey%3D%252412705853%3Bcmd-doc%3Dqry-op90-3ee134f71dd36f4deeea2ae2e4f760a0-x-11513&aux-flags=0&aux-flags=2&aux-flags=4&.cgifields=aux-flags" \l "note-959164-1).125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nelRegistro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema,con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista,operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensidella relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione postia carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che vengadichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazionenell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella notaintegrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della notaintegrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitaledelle associazioni di categoria di appartenenza.125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sonoaltresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet oportali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per losvolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza eprotezione sociale.126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cuiall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicanoanche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto,direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediantepubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativadel bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica unasanzione amministrativa pari alle somme erogate.127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti,l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applicaove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi oaiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva orisarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a10.000 euro nel periodo considerato.128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiarisiano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica ogiuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche,vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.».129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 leamministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedononell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste alegislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.». 2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018,n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,è abrogato.**Note:** [(1)](http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-print=959164&aux-referrer=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3D5af54b1721e49014f337bbd86488248d-770%3Blog-ckey%3D%252412705853%3Bcmd-doc%3Dqry-op90-3ee134f71dd36f4deeea2ae2e4f760a0-x-11513&aux-flags=0&aux-flags=2&aux-flags=4&.cgifields=aux-flags" \l "ref-959164-1) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «articolo 1, comma 386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208».  |